ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/88/CE RELATIVA ALLE CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA APPLICABILI ALLE SPECIE ANIMALI D'ACQUACOLTURA E AI RELATIVI PRODOTTI

# Art. 18

## Introduzione di animali di acquacoltura vivi delle specie portatrici in zone indenni da malattia

*Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.*

Abrogato dal 27 settembre 2022 · versione 4

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti |
| Estremi | Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 |
| Capo | III — Norme di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti |
| Sezione | II — Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2008 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-148-2008/art-18-introduzione-di-animali-di-acquacoltura-vivi-delle-specie-portatrici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it